



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 131/11/CSP

**SEGNALAZIONE DELL'AVV. FRANCO MATARANGOLO
PRESENTATORE DELLA LISTA CIVICA "CIANETTI BUONGIRNO ASSISI"
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 19 maggio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O., e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 1993, n. 29, S.O. e, in particolare, gli artt. 5 e 15;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione dell'Avv. Franco Matarangolo, presentatore delle lista civica "Cianetti Buongiorno Assisi", trasmessa all'Autorità dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria in data 28 aprile 2011 (prot. n. 20108), nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 2, rappresentando che il Sindaco Ricci (Sindaco uscente e candidato alle elezioni per il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rinnovo del Comune di Assisi) è apparso su organi di stampa locali con comunicati stampa e foto riguardanti una cerimonia pubblica e precisamente:

- in data 16 aprile 2011 su “*Giornale dell’Umbria*” e “*Nazione Umbria*”;
- in data 19 aprile 2011 la notizia è stata reiterata dalla “*Nazione Umbria*”.

VISTO il materiale documentale raccolto dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria, nonché il telegramma del 6 maggio 2011, con il quale è stato richiesto al Sindaco di Assisi di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito all’esposto presentato dall’Avv. Matarangolo;

VISTA la nota in data 6 maggio 2011, trasmessa dal Comune di Assisi a firma del Sindaco, Ing. Claudio Ricci, nella quale si precisa che:

- le notizie pubblicate non hanno alcun significato né amministrativo, né politico, tali da influenzare l’opinione pubblica in ordine al voto;
- il Comune di Assisi non ha pubblicizzato la cerimonia tramite propri comunicati stampa;
- la cerimonia è avvenuta nello studio privato del Sindaco Ricci, in assenza di pubblico e le foto avevano valenza personale;
- non rientra nella sfera di responsabilità dell’Ente Comunale l’attività di controllo sulla diffusione di notizie e immagini che possono coinvolgerlo;
- la responsabilità della diffusione di notizie che violano l’art. 9 della legge n. 28/2000 è semmai imputabile agli organi di stampa;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Co.re.com. Umbria con nota del giorno 11 maggio 2011 (prot. n. 23031), nella quale si evidenzia, in particolare, che dagli elementi acquisiti nell’istruttoria sommaria il sindaco di Assisi non può essere ritenuto responsabile della pubblicazione delle notizie oggetto dell’esposto;

CONSIDERATO che ai sensi della legge n. 150/2000, le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, sono quelle finalizzate a “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la fattispecie in esame non integra gli estremi della comunicazione istituzionale difettando dei requisiti imposti dalla citata norma sia sotto il profilo soggettivo, in quanto le pubblicazioni non provengono da un'amministrazione pubblica ma da organi di stampa locale, sia sul piano oggettivo, non presentando essa alcuna delle caratteristiche elencate nella disposizione sopra citata;

CONSIDERATO quindi che non si rilevano gli estremi della violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, così come richiamato dalla delibera n. 80/11/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola